

# COMUNE DI VIGODARZERE

PROVINCIA DI PADOVA

## **Regolamento disciplinante i criteri per l'affidamento di contratti pubblici sotto soglia**

(D. Lgs. 36/2023)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale \_\_\_\_

### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 lettere a), b), c), d) ed e) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione, dunque, degli aspetti procedurali ed esecutivi in senso stretto, essendo questi ultimi ampiamente disciplinati dal Codice stesso.

Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi e alle disposizioni di cui al Codice.

### **Art. 2 - Tutela delle imprese di minori dimensioni**

Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

### **Art. 3 - Obblighi di trasparenza**

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

### **Art. 4 - Principio di rotazione**

Il Comune si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione:

- opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente;
- assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento;
- si attua sulla base delle fasce di valore economico definite al successivo art. 5, pertanto il divieto di affidamento al contraente uscente si applica all'interno di ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6;
- si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore dei servizi, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati, con ciò intendendo:
  - o la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi rientranti nel medesimo settore merceologico o di servizi di quello precedente (individuati fra quelli del vocabolario CPV, adottato dal Regolamento (CE) 213/2008);
  - o l'esecuzione di lavori rientranti nella medesima categoria di opere generali (OG) e di opere speciali (OS) di cui all'Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  - o nel caso di affidamenti con lavori, servizi e forniture complesse, l'inquadramento nel settore o categoria verrà fatto con riferimento alla prestazione prevalente e alla categoria lavori prevalente.

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

#### **Art. 5 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione**

Tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche.

Il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

<b>Fascia</b>	<b>BENI E SERVIZI</b>	<b>LAVORI</b>
A	≥ € 5.000 e < € 15.000	≥ € 5.000 e < € 15.000
B	≥ € 15.000 e < € 30.000	≥ € 15.000 e < € 30.000
C	≥ € 30.000 e < € 40.000	≥ € 30.000 e < € 40.000
D	≥ € 40.000 e < € 80.000	≥ € 40.000 e < € 80.000
F	≥ € 80.000 < € 140.000 e comunque inferiore alla soglia per l'affidamento diretto	≥ € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto
G	≥ € 140.000 e inferiore alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. C) e s.m.i.	≥ € 150.000 e < € 310.000
H		≥ € 310.000 e < € 620.000
I		≥ € 620.000 e < € 1.800.000
L		≥ € 1.800.000 e < € 4.200.000
M		≥ € 4.200.000 e inferiore alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. A) e s.m.i.

#### **Art. 6 - Deroga all'obbligo di rotazione**

Ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 relativamente agli affidamenti inferiori ad € 5.000,00, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente. La motivazione della scelta dell'affidatario può essere espressa in forma sintetica anche semplicemente richiamando il presente regolamento nella determinazione di affidamento.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione nei casi previsti dall'art. 49 del Codice e, a fronte di analitica motivazione, con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

- a. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);

- b. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c. circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- d. affidamenti ai sensi dell'art. 128, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 (Servizi alla Persona di cui al comma 2 del medesimo articolo) per importi inferiori alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. d) e s.m.i.;

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

### Art. 7 - Controlli e stipula

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 52 del Codice, nella tabella che segue sono individuate le modalità di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento.

Fattispecie	Modalità di controllo
A) Affidamenti di valore inferiore ad € 40.000	<p>Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite con DGUE Semplificata previo sorteggio di un <b>campione pari al 10%</b> degli affidamenti diretti infra € 40.000 di propria competenza, disposti nel corso dell'anno solare arrotondato all'unità superiore.</p> <p>Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.</p>
B) Affidamenti di valore pari o superiori ad €40.000,00	<p>Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. A valle della procedura, il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del d.lgs. 36/2023.</p>

La stipula dei contratti sottosoglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice.

La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00 per servizi e forniture, e ad € 150.000,00 per lavori avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo pari o superiore alle soglie indicate al comma precedente e sino alle soglie europee previste rispettivamente per servizi e forniture e per lavori, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

### **Art. 8 - Disposizioni finali**

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità *in house providing*.

Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62).

Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.